



Saldo e stralcio cartelle

09 Gennaio 2019

La novità contenuta nella legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) riconosce, se venga accertata una condizione di difficoltà economica, la facoltà di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agenzia della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 derivanti da:

- Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni
- Contributi dovuti dagli iscritti alla casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS

Nello specifico possono aderire alla disciplina di favore le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica in uno dei seguenti casi:

1. quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
2. alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3).

Il provvedimento prevede percentuali ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, secondo l'Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare:

- a) 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, con ISEE fino a 8.500 euro;
- b) 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- c) 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Per quei soggetti per i quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Per accedere alla definizione agevolata il debitore deve inoltrare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 in conformità alle modalità individuate dall'agente della riscossione.

Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise:

- il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019,
- il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020,
- il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020,
- il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021
- il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo la disciplina in questione.

In tal ultimo caso i contribuenti potranno comunque accedere alla rottamazione-ter.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.